UILFPL SALERNO

Il Notiziario DEGLI ENTI LOCALI

edizione del 28 febbraio 2019

L'editoriale del Segretario Generale di Salerno, Donato Salvato:

Quell'Italia presente il 9 febbraio

Il giorno 9 febbraio i fortunati che erano in piazza San Giovanni hanno assistito ad un momento emozionante che non si riscontrava da tanti anni.

Alle ore 13 l'intera piazza era completamente piena di gente che, sfilando, vi accedeva manifestando pacificamente, mostrando insegne di appartenenza e di provenienza.

l'Italia intera era presente in quella piazza. L'ultima testimonianza di un mondo del lavoro, in marcia in modo unitario, risale all'anno 2013. Chi era presente ha assistito allo sfilare di una marea di lavoratori, in modo pacifico, e convinti che non si era in lotta contro qualcuno. Si è voluto solo affermare la consapevolezza di un mondo che rappresenta una parte fondamentale della società, un mondo che vuole essere partecipe dei processi per superare le difficoltà del nostro Paese. Le motivazioni di questa marcia pacifica di testimonianza sono state ben evidenziate dal nostro segretario generale **Carmelo Barbagallo:** «Noi facciamo sindacato, stiamo al merito delle questioni: non vogliamo cambiare il Governo, ma chiediamo che il Governo cambi la sua politica economica. Non tutti i provvedimenti adottati vanno nella direzione dello sviluppo del Paese. Le nostre proposte sono chiare e mettono al centro il valore

del lavoro. Ecco perché chiediamo, tra le altre cose, più investimenti in infrastrutture, meno fisco sul lavoro dipendente e sulle pensioni, più flessibilità verso il pensionamento per più lavoro ai giovani. La manifestazione sarà a sostegno di questi cambiamenti. Il Governo, allora, ci convochi subito e inizi con noi un confronto serio e serrato su questi capitoli fondamentali per l' "economia del Paese"».

Questo è quello che il mondo del lavoro vuole e lo ha gridato a gran voce in piazza San Giovanni ed è pronto a continuare a gridarlo e non solo, se questa richiesta di confronto rimarrà inascoltata.

Nel precedente Notiziario riportammo le prime notizie sul decreto

(segue a pagina 2)

Sommario

pagina 2
Concorso Regione Campania, 10 mila posti: è in arrivo il bando

pagina 3-4
Speciale quota 100

pagina 5
Enti locali, ecco le regole per l'assunzione di personale nell'anno 2019

pagina 7
I fabbisogni di personale non si coprono con dirigenti a contratto

pagina 8
- Anticorruzione, pubblicata in Gazzetta la legge 3/2019, detta "spazzacorrotti"
- Legge di Bilancio 2019: cosa cambia per gli affidamenti di lavori sotto-soglia

pagina 9
- Legge di bilancio 2019: esenzione dal MEPA sotto i 5000 euro
- Deroga al Mepa in caso di irreperibilità del servizio
- La Suprema Corte: "Incostituzionale la norma della manovra 2016 che consente agli enti locali di ripianare i disavanzi in 30 anni"

pagina 10
È del 20% il tetto massimo del personale a tempo derminato nei Comuni senza dirigenza

pagina 11
- Fondo straordinario e fondo trattamento accessorio: parla la Corte dei Conti
- Posizioni organizzative: aumenti fino ai nuovi tetti contrattuali solo negli enti senza dirigenti
- La Corte dei Conti: piano performance anche per i mini-enti

pagina 12
Mancata istituzione Commissioni Paritetiche: diffidata l'Aran

pagina 13
- Tempi troppo lunghi per la liquidazione, il 17 aprile la Corte Costituzionale decide
-Processo tributario: solo il sindaco può rappresentare il Comune

pagina 14
Le pagine della Polizia Locale

segue da pagina 1

legge n. 4 appena pubblicato e sui contenuti riguardanti quota"100", che a circa 15 giorni dalla sua applicazione riscontra un rilevante successo.
In 18 giorni (15 febbraio) sono arrivate 49.922 richieste di cui 17.077 da lavoratori pubblici. La maggior parte delle domande arriva dagli uomini, oltre 38mila.
Le distribuzioni per fasce evidenzia 16.443 domande di lavoratori di età fino a 63 anni, 23.284 di lavoratori tra i 63 e i 65 anni e 10.195 da soggetti che hanno più di 65 anni.
In testa per provenienza la provincia di Roma con 3.875, Napoli con 2.393 e Milano con 1.895.
In questo numero del "Notiziario" continueremo ad analizzare i vari aspetti del decreto che ha introdotto la quota "100", sperando di contribuire ad offrire maggiore chiarezza per facilitare le eventuali scelte che potranno effettuare i lavoratori che posseggono i requisiti per poter andare in pensione.
Passiamo senza indugio agli argomenti degni di nota emersi in questo mese.
Per i Notiziari dei mesi scorsi come è prassi si rinvia all'apposito link sul sito della nostra Segreteria Territoriale: www.uilfpl-salerno.it

Donato Salvato

Concorso Regione Campania, 10 mila posti: è in arrivo il bando

È prossima la pubblicazione del Bando per il mega corso-concorso unico che verrà indetto dalla Regione Campania per l'inserimento di migliaia di giovani negli enti locali della Regione che hanno aderito alla convenzione. Lo scorso novembre è stato deliberato dalla Giunta Regionale l'affidamento delle procedure di selezione del corso-concorso Regione Campania al Formez PA che lo gestirà nell'ambito del progetto Ripam. La prima fase delle procedure concorsuali si è conclusa qualche giorno fa con la ricognizione, da parte della Regione, degli enti interessati a rientrare nel Piano per il Lavoro, quegli enti, cioè, che accoglieranno i quasi 10mila vincitori del corso-concorso.
Gli enti che hanno aderito alla convenzione stipulata con il Formez sono in totale 273: 263 Comuni su 550; 5 Comunità montane; 2 Corti d'Appello; Provincia di Benevento; Consorzio Asi di Salerno; Agenzia regionale per il Turismo. Si evidenzia l'assenza del Comune di Napoli. Ciascun ente sta comunicando al Formez le necessità previste dai vuoti organici del prossimo triennio in modo da completare l'elenco delle professionalità richieste: ciò consentirà che durante il mese di marzo possa essere pubblicato il bando di concorso che avvierebbe le procedure per il corso concorso al quale è previsto che partecipino oltre 200mila persone.
Vista l'alta affluenza prevista per questo concorso, verrà sicuramente effettuata una prova preselettiva di logica, così come previsto dal bando. I quesiti di logica inseriti saranno quelli che solitamente vengono inseriti nei concorsi gestiti dal Formez PA.
Se fino a poco tempo fa erano poche le tipologie utilizzate per la preparazione delle prove preselettive di logica, ad oggi ci sono stati notevoli inserimenti di argomenti come le combinazioni, le probabilità e il problem solving che, se non affrontate con studio mirato e approfondito, non possono essere facilmente risolti.

Speciale quota 100

Le circolari INPS numero 10 e 11 del 29 gennaio 2019

Con le due circolari, numero 10 e 11 del 29 gennaio scorso, l'Inps illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare la pensione anticipata "quota 100".
L'articolo 14, commi 1 e 2, consente di accedere alla pensione anticipata "quota 100" a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo citato possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta "finestra".

Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; quelli che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto, alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (rientrando nella cosiddetta "finestra").

Esempio

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 30 novembre 2019.
L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni).
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

Il calcolo dell'assegno con Quota 100: esempi di importo

Il decreto legge non prevede penalizzazioni specifiche nel calcolo della pensione con quota 100, ma è inevitabile che con l'uscita a 62 anni l'importo sarà inferiore di quello che si otterrebbe con la pensione di vecchiaia a 67 anni, per il semplice fatto che mancheranno 5 anni di versamenti contributivi.
L'assegno sarà calcolato con il sistema ordinario ovvero:
- *per i periodi contributivi fino al 1995* incluso con il **metodo retributivo**, più favorevole (collegato alla retribuzione che veniva percepita);
- *per i periodi contributivi dal 1996* con il **metodo contributivo**, meno favorevole (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età).
Un **esempio pratico** per chi va in pensione oggi c**on 38 anni di contributi** e ha iniziato a versare **nel 1980**: **per 16 anni** fino al 1995, il suo assegno sarà calcolato per la prima parte con il metodo retributivo e **per altri 22** (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che incide quindi maggiormente sul totale, per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare a percepire fino al 30% in meno).

Ulteriori agevolazioni previdenziali previste dal decreto legge numero 4 del 29 gennaio 2019

L'**Inps**, con la propria circolare **numero 11** del 2019, fornisce chiarimenti in merito agli ulteriori aspetti previdenziali oltre "quota 100" previsti dal d.l. 4/2019.

In particolare, l'articolo 15 prevede che **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026,** il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
La circolare, inoltre, evidenzia l'istituzione di una finestra di **tre mesi** per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata.

Esempio:

I soggetti che maturano il requisito contributivo dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne, dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi tre mesi dal raggiungimento del requisito in questione** (secondo il citato meccanismo della cosiddetta "finestra").

Pensione anticipata con la cosiddetta "opzione donna" (articolo 16)

L'articolo 16 del decreto-legge prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni, se lavoratrici dipendenti, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata.
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Pensione anticipata per i cosiddetti "lavoratori precoci" (articolo 17)

I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetti "precoci", possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **tre mesi dalla sua maturazione**.

Gli esempi de "Il Sole 24 ore" con l'uscita a quota 100

Secondo gli esperti del Sole 24 ore si possono ipotizzare i seguenti casi:
Con una retribuzione lorda annua pari a 30.000 euro: la pensione lorda mensile sarebbe di 1.372 a 62 anni, contro i 1.764 euro a 67 anni **(-22% circa);**
Con una retribuzione lorda annua pari a 40.000 euro: la pensione lorda mensile sarebbe di 1.728 euro a 62 anni, contro i 2.249 euro a 67 anni **(-24% circa)** ;
Sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo delle propria pensione "La mia pensione futura" che consente di valutare la convenienza dell'uscita alle diverse età.
E' necessario essere registrati e disporre del **PIN INPS**.

Enti locali, ecco le regole per l'assunzione di personale nell'anno 2019

Nell'anno 2019 **nei Comuni** si potranno assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell'anno precedente.
A queste si aggiungono le capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente.
Invece per le **Province** continua ad applicarsi una differenziazione a secondo che abbiano o meno un rapporto elevato tra spesa del personale e spesa corrente.
Per le assunzioni a tempo indeterminato della Polizia Municipale la possibilità di effettuarle nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2016.
Le **Regioni** possono inoltre assumere personale per l'attivazione del numero unico per le emergenze.
A queste capacità assunzionali si devono aggiungere, ai sensi del d.lgs. n. 75/2017 e della Legge di Bilancio 2019, quelle che derivano dalle risorse aggiuntive destinate alla stabilizzazione dei precari e provenienti dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili.
Siamo quindi in presenza di un incremento che appare quanto mai utile e necessario alla luce delle significative diminuzioni di personale che si sono registrate nelle amministrazioni pubbliche nel corso degli ultimi anni e degli effetti che saranno determinati dalla introduzione della cosiddetta quota 100.
Nella legge n. 145/2018, che tratta il Bilancio dello Stato per il 2019, non vi sono specifiche previsioni, per cui ritornano ad essere applicabili le disposizioni dettate nell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014.
Questo ampliamento opera anche nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021 .
I risparmi derivanti dalle cessazioni di personale si calcolano con riferimento al trattamento economico tabellare iniziale, con esclusione delle p.e.o. e di tutte le forme di salario accessorio, tranne la indennità di comparto per la quota a carico del bilancio dell'ente, e con l'aggiunta dell'Irap e degli oneri riflessi.
Tutte le amministrazioni possono inoltre destinare al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato somme derivanti dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta mediamente nel triennio 2015/2017, somme che possono essere destinate al finanziamento delle stabilizzazioni dei lavoratori precari e degli LSU ed LPU.
Per i Comuni fino a 1.000 abitanti e per le unioni dei Comuni e Comunità montane, le capacità assunzionali continuano ad essere pari al 100% dei cessati dell'anno precedente.
Le Regioni, sulla base delle previsioni di cui al d.l. n. 50/2017 e per consentire l'attivazione del numero unico europeo 112 per le richieste di intervento di soccorso e delle centrali operative che devono essere attivate a livello regionale, possono assumere dipendenti a tempo indeterminato utilizzando al 100% i risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
L'utilizzazione di questa disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e possono essere realizzate entro il tetto di una unità ogni 30.000 residenti.
Si deve inoltre aggiungere che, per i centri per l'impiego, saranno inoltre autorizzate nelle prossime settimane assunzioni a tempo indeterminato per circa 4.000 unità.
I Comuni possono disporre assunzioni a tempo indeterminato di personale per la Polizia Municipale nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2016, per cui essi possono coprire con assunzioni tramite concorsi

anche le cessazioni di operatori intervenute per mobilità volontaria successivamente al 2016 ed i trasferimenti disposti in via definitiva, con cambio del profilo, di vigili ad altre attività.

Sempre per la Polizia Municipale occorre considerare che le cessazioni di queste figure professionali nel corso del 2018 potranno essere utilizzate solamente per l'assunzione di nuove figure dello stesso profilo. Per potere utilizzare queste disposizioni le amministrazioni devono operare un calcolo differenziato nella capacità assunzionali, escludendo i risparmi derivanti dalle cessazioni della P.M., dalle risorse che ordinariamente possono essere destinate alle assunzioni a tempo indeterminato.

Per le province continuano ad essere in vigore le previsioni del comma 844 della legge 205/2017, in base alle quali esse possono dare corso ad assunzioni nel tetto del 100% dei cessati dell'anno precedente "se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III" ed invece ad assunzioni nel tetto del 25% nel caso in cui tale percentuale sia più elevata.

Si deve sottolineare che, sempre per le province le assunzioni vanno disposte in via preferenziali per "attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica".

La Legge di Bilancio 2019 dispone l'aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici. Oltre alle assunzioni finanziate dalle capacità del 2019, quindi dai risparmi delle cessazioni del 2018, le amministrazioni possono utilizzare anche le capacità assunzionali del triennio precedente, quindi quelle del 2018, del 2017 e del 2016.

Come chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 25/2017 le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell'anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell'anno in cui vengono utilizzate.

Esse sono le seguenti:

1. Anno 2018: 25% dei risparmi dei cessati 2017; 100% nei Comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fino al 24%; 75% per i Comuni con più di 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal decreto; 90% se tali Comuni lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate. Inoltre i Comuni potevano utilizzare al 100% i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale della Polizia Municipale intervenute nell'anno precedente;

2. anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni 2016; 75% della spesa dei cessati nel 2016 se in linea con il tetto per gli Enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti era fissata nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è inferiore al 24% nell'anno precedente.

I Comuni potevano inoltre effettuare assunzioni di personale P.M. nel tetto dello 80% dei risparmi derivanti dalle cessazioni nel corso dell'anno 2017;

3. anno 2016 le capacità assunzionali a tempo indeterminato erano fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2015; percentuale che saliva al 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%, ed al 75% nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

Gli Enti che non erano soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale nel tetto dei dipendenti cessati e che, per indicazioni consolidate della Corte dei Conti, possono utilizzare tutte le cessazioni intervenute negli anni successivi al 2017 e non utilizzate per finanziarie nuove assunzioni.

Si evidenzia che le cessazioni e le assunzioni per mobilità volontaria, se provengono o sono destinate ad enti che hanno vincoli alle assunzioni, non entrano nel tetto delle capacità assunzionali.

Al di fuori di tale tetto sono anche le assunzioni del personale delle cd. categorie protette nel tetto della cosiddetta quota d'obbligo.

I fabbisogni di personale non si coprono con dirigenti a contratto

Esterni solo se non c'è nell'Ente figura professionale corrispondente

La sezione Lazio della Corte dei conti interviene sui fabbisogni del personale con la propria delibera 73 del 5 dicembre del 2018, ed indica alcuni elementi essenziali che distin-guono nettamente gli incarichi dirigenziali di spettanza ai dirigenti assunti in ruolo a seguito di concorsi, da quelli attribuiti ai dirigenti a contratto fuori ruolo.

In particolare nelle amministrazioni locali, ove si applica l' articolo 110 del dlgs 267/2000, in combinazione con l' articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, è radicata l'opinione secondo la quale l' assunzione di dirigenti o responsabili di servizio a contratto sia alternativa o equivalente alle ordinarie modalità di reclutamento e copertura dei fabbisogni, cioè il concorso pubblico.

L'assunzione di vertici amministrativi a contratto non può basarsi sul solo presupposto del rispetto dei limiti percentuali stabiliti, ma sull'ulteriore concomitante presupposto dell'assenza nella dotazione di dipendenti dotati della specifica e particolare qualificazione professionale, rimediabile solo con un reclutamento extra ordinem.

Dunque l'assunzione di dirigenti non di ruolo è una forma «di preposizione nelle funzioni dirigenziali aventi, per pacifica giurisprudenza, carattere eccezionale e non meramente alternativo rispetto alle ordinarie modalità di copertura dei posti».

Quindi questi non sono un metodo di reclutamento equivalente al concorso pubblico.

L' assunzione a contratto è una deroga speciale, da motivare espressamente in relazione all'impossibilità di fare fronte a fabbisogni immediati di professionalità, non risolvibili con il personale in servizio, che per altro debbono soggiacere ad una dimostrata e preventiva «verifica dell' indisponibilità oggettiva di personale interno idoneo all' efficace svolgimento delle funzioni da assegnare, il che presuppone in punto di logica la previa individuazione delle caratteristiche di tali funzioni e sul piano procedurale l' infruttuoso esperimento di procedure volte ad offrirne in primis e distintamente la disponibilità ai dirigenti di ruolo».

La Corte inoltre osserva che se le p.a. sono tenute a rilevare un fabbisogno periodico del personale da assumere in forma stabile, non si vede per quale ragione farvi fronte con strumenti temporanei come gli incarichi a contratto, se non solo nelle more dell' espletamento di concorsi o per casi di progetti gestionali speciali e particolari, ipotesi espressamente contemplata dall' art. 110 Tuel.

Anticorruzione, pubblicata in Gazzetta la legge 3/2019, detta "spazzacorrotti"

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16/01/2019 la Legge anticorruzione intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Il testo della legge consta di un unico articolo composto di ben 30 commi.

Tre sono i temi interessati dalla riforma: la lotta alla corruzione della Pa, la riforma della prescrizione, la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.

Per quanto riguarda il rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pa sono anzitutto aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pa:

- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdi-zione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione;
- la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l'estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato "prove effettive e costanti di buona condotta";
- l'incapacità di contrattare con la Pa è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all'imputato prima della condanna.

Aumentano le pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a

5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro).

Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all'interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

E' prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.

Si estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la Pa (c.d. agente sotto copertura).

Nei procedimenti per reati contro la Pa è sempre consentito l'utilizzo delle intercettazioni.

Sono infine previste modifiche all'ordinamento penitenziario: i condannati per alcuni reati contro la Pa non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione.

Legge di Bilancio 2019: cosa cambia per gli affidamenti di lavori sotto-soglia

La Legge di Bilancio 2019, numero 145/2018, stabilisce che fino al 31 dicembre 2019 per tutte le Pubbliche Amministrazioni sarà possibile ricorrere all'affidamento diretto di lavori (non riguarda servizi e forniture) fino all'importo di 150mila euro. Tale misura, a carattere temporaneo, avrà la vigenza di un anno e prevede quale unica prerogativa l'acquisizione preliminare di 3 preventivi e l'applicazione del principio di rotazione.

Come previsto dal Codice tale procedura va comunque espletata facendo ricorso a strumenti telematici che garantiscano la tracciabilità dell'affidamento.

Altra novità è quella che riduce a 10 il numero minimo di operatori da invitare per procedure negoziate semplificate per lavori di importo compreso tra 150 e 350mila euro. Sopra tale soglia e fino a un milione di euro, resta invece confermato il numero minimo di 15 operatori economici da invitare.

Legge di bilancio 2019: esenzione dal MEPA sotto i 5000 euro

La legge di Bilancio numero 145/2108 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi. Pertanto al di sotto dei 5000 euro le PP.AA. possono acquistare beni e servizi senza ricorrere al MEPA.
Si ricorda che si può derogare all'obbligo anche al di sopra della soglia di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015, con autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti che attesti che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
Riguardo gli acquisti di beni e servizi informatici entro il valore di 5000 euro, l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 513 della legge n. 208/2015 si configura come norma speciale che sottrae tale ambito alla deroga prevista dal riformato art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Deroga al Mepa in caso di irreperibilità del servizio

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la propria deliberazione 899 del 17 ottobre 2018, ha precisato che nel caso non siano reperibili i beni o i sevizi di cui la stazione appaltante ha bisogno, è possibile ricorrere alla procedura in economia al di fuori del Mercato elettronico. Per i contratti di valore inferiore ai 40mila Euro è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti ex art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016.

La Suprema Corte: "Incostituzionale la norma della manovra 2016 che consente agli enti locali di ripianare i disavanzi in 30 anni"

La Corte costituzionale boccia la disposizione perché "*grava in modo sproporzionato sulle opportunità delle generazioni future*", favorisce "*un pernicioso allargamento della spesa corrente*" e *rimanda il risanamento "in modo irragionevole"*.
Per questo la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge di Stabilità 2016 (governo Renzi) poi modificata dalla legge di Bilancio 2017 (Gentiloni) che ha consentito agli enti locali in predissesto di spalmare su trent'anni il ripiano dei disavanzi .
La sentenza, depositata giovedì 14 febbraio, ritiene quella norma in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Carta "*sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo*".
Inoltre "*il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un'oculata e proficua spendita delle risorse della collettività*".
La Consulta si è espressa in un giudizio promosso dalla sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti sulla rimodulazione del piano per il recupero del disavanzo del **Comune di Pagani.**
La procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima, afferma la Consulta, solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo.
"*La regola aurea contenuta nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione dimostra* – si legge nella sentenza – *come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate.*
Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato".

È del 20% il tetto massimo del personale a tempo determinato nei Comuni senza dirigenza

Lo ha stabilito lo scorso dicembre la Corte dei Conti del Lazio: «La legge non consente l'ampliamento della spesa pubblica di personale»

La Corte dei conti, sezione regionale per il Lazio, con la delibera 85 del 28 dicembre 2018 è intervenuta sui limiti assunzionali del personale apicale, a tempo determinato, dei comuni privi di dirigenza, precisando che il tetto massimo è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato.

L'art. 110, per la sola qualifica dirigenziale, prevede espressamente la fissazione di un tetto assunzionale, pari al 30% dei posti di dirigente in organico, mentre nulla dispone per quanto riguarda il personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative di uffici o servizi.

Al fine di rinvenire un limite normativo occorre spostare l'attenzione sui tetti fissati per l'assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato, nel cui ambito sono comprese le figure non dirigenziali.

Al riguardo occorre far riferimento alla disciplina generale di cui al Dlgs 81/2015 (cd Jobs act) e all'articolo 23, per cui il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi.

La norma, inoltre, ricomprende nella categoria del "lavoro a tempo determinato" le figure del responsabile di uffici/servizi, con conseguente obbligo del loro conteggio nel corrispondente tetto massimo complessivo.

La Corte inoltre sottolinea che, in questo quadro normativo, assume rilievo l'articolo 6, Dlgs 165/2001, modificato dall'articolo 4, Dlgs 75/2017, che dispone il ricalcolo dell'organico, nell'ambito dei Piani di fabbisogno triennali, come somma tra il personale presente nell'organico di fatto e la quota residuale, fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa a legislazione vigente, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria, che non consente l'ampliamento della spesa pubblica di personale.

L'aggiornamento annuale dei "fabbisogni" determinerà per gli Enti locali, l'obbligo di verifica in tema di tetti di spesa e ridefinizione, anche in base a questo parametro, delle facoltà assunzionali consentite.

Fondo straordinario e fondo trattamento accessorio: parla la Corte dei Conti

Con il provvedimento 356/2018 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, i magistrati contabili, si pronunciano in relazione ai vincoli cui sono sottoposti il fondo per lo straordinario e il fondo per il trattamento accessorio.
Viene specificato che il quadro normativo vigente tiene distinti i due fondi in quanto rispondono a logiche, finalità e vincoli diversi tra loro.
In particolare la Corte evidenzia che i limiti delle risorse destinate annualmente alla erogazione dei compensi per il lavoro straordinario "riposano nelle norme contrattuali, che prevedono un sistema di finanziamento e quantificazione delle risorse, a tal fine necessarie, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale".
Per quanto riguarda la distinzione delle risorse destinate ai rispettivi fondi, i magistrati contabili precisano che: "il nuovo CCNL 21 maggio 2018 all'art 67, richiamando il disposto contrattuale previgente, indica che la riduzione stabile del fondo straordinari può integrare la parte stabile del fondo risorse decentrate (art. 67 c. 2), mentre i risparmi annuali - art. 67 c. 3 - vanno invece ad integrare una tantum la parte variabile.
Non è invece possibile il percorso inverso: "l'entità degli straordinari non può essere incrementata in alcun modo, se non nei limiti ed alle condizioni previste da specifiche disposizioni normative".

La Corte dei Conti: piano performance anche per i mini-enti

Interviene la sezione dei Magistrati contabili della regione Sardegna sul piano performance, con il parere 1/2018

Il Piano della performance, disciplinato dall' art. 10 del decreto 150/2009, è uno strumento che ogni amministrazione deve adottare.
Anche i comuni fino a 5000 abitanti, per i quali è prevista la facoltatività dell' approvazione del Peg (nel quale il Piano della performance è organicamente unificato), non possono ritenersi esonerati dall'approvazione del Piano.
L'orientamento consolidato ritiene che anche in questi enti la definizione preventiva degli obiettivi di performance debba confluire nel Piano della performance, ovviamente tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.
Il parere 1/2018 sella sezione regionale della Corte dei conti della regione Sardegna fa discendere tale obbligo direttamente dalle disposizioni normative applicabili a tutti gli enti (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011).
Rilevano anche le disposizioni in materia di trasparenza: l'art. 10 dlgs 33/2013 stabilisce che gli «obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione definita nel Piano della performance» e che ogni «amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance nell'ambito di apposite giornate della trasparenza».
La Corte soggiunge che in considerazione della ridotta dimensione degli enti, che comporta una minima dotazione di personale e spazi ridotti nella programmazione, si tratterà di una programmazione minimale, «ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione».

Posizioni organizzative: aumenti fino ai nuovi tetti contrattuali solo negli enti senza dirigenti

Il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito nella legge 12, emana disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Il comma 2 dell'art. 11bis dispone, limitatamente ai comuni privi di posizioni dirigenziali, che non si applichi al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio del personale.
L'art.23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017, esplicitamente richiamato, dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
L'emendamento ha accolto la richiesta elaborata dall'Anci, limitandone l'applicazione ai soli enti privi di dirigenti, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse agli incaricati di posizione organizzativa, dove il sindaco attribuisce a questo personale anche le funzioni dirigenziali (articolo 107 del testo unico degli enti locali). La possibilità rimane condizionata a una serie di verifiche di neutralità finanziaria della spesa.
Il limite è rappresentato dalla spesa complessiva del personale che non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006) ovvero, per gli enti con popolazione inferiore a 1000 abitanti, alla spesa sostenuta nell'anno 2008 (comma 562 della legge finanziaria 2007).
Qualora queste condizioni fossero rispettate, le risorse dovranno essere prelevate dalla spesa del personale resasi disponibile a seguito di pensionamenti, allora i maggiori importi erogati ai titolari di posizioni organizzative rispetto a quelli corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sarà soggetta al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Mancata istituzione Commissioni Paritetiche: diffidata l'Aran

In discussione un importante capitolo della nuova contrattazione: il riordino della classificazione del personale dipendente

Il nostro segretario generale **Michelangelo Librandi** *(nella foto)*, unitamente agli altri Segretari generali di categoria hanno inoltrato in data 22 gennaio scorso **formale nota di diffida nei confronti dell'ARAN**.

Si chiede di voler provvedere immediatamente e senza ulteriore ritardo a invitare le parti sociali a costituire la commissione paritetica concordando subito un calendario dei lavori che consenta l'adempimento delle previsioni contrattuali. In difetto saranno avviate tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori del comparto Funzioni Locali.

Nella citata nota viene evidenziato che nel corso delle sessioni negoziali che hanno portato al rinnovo dei CCNL si è convenuto sulla necessità di far precedere l'inevitabile riordino delle classificazioni del personale dipendente delle Amministrazione Pubbliche da una fase di studio, approfondimento e proposta. L'esigenza condivisa è divenuta testo contrattuale, **che ha forza obbligatoria per tutte le parti negoziali.**

L'art. 11 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 recita testualmente:

"1. Le parti concordano sull'opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del comparto delle Funzioni Locali, individuando le soluzioni più idonee a garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

2. Tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, le parti convergono sull'opportunità di prevedere una approfondita fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1

3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, è istituita presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica commissione paritetica, per il riordino della classificazione del personale dipendente".

Dunque non è consentito né alle OO.SS., né all'ARAN sottrarsi alle obbligazioni che ne derivano non costituendo le commissioni, o anche rifiutandosi di farne parte.

Appare dunque non ulteriormente tollerabile che, alla data della redazione della presente nota, non siano state avviate neppure le iniziative per la costituzione della commissioni, nonostante ripetuti inviti a provvedervi, a causa della totale inerzia dell'ARAN.

Tale condotta costituisce un inadempimento delle obbligazioni liberamente assunte dalle parti che hanno stipulato il relativo contratto collettivo nazionale; come tale fonte di responsabilità, politico – sindacale e anche giuridica.

Per tale motivo quale prima azione dimostrativa il 21 febbraio si è tenuto sotto la sede dell'ARAN un folto presidio di lavoratori aderenti alle sigle sindacali di categoria.

Tempi troppo lunghi per la liquidazione, il 17 aprile la Corte Costituzionale decide

Fino a quattro anni è l'attesa cui i dipendenti pubblici sono sottoposti per ottenere quanto loro spettante al termine di una vita di lavoro. Una disparità evidente rispetto a chi lavora nel privato

Si terrà il prossimo 17 aprile l'udienza della Corte Costituzionale per il ricorso sull'indebito ritardo del pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici.

Un passo molto importante verso la soluzione di una questione sollevata davanti alla Consulta dal Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso dichiarando che le misure normative introdotte per far fronte alla crisi economica del Paese - che provocano l'allungamento dei tempi di liquidazione del trattamento- non possono essere «permanenti e definitive».

Si tratta del decreto Salva Italia del 2011 e della Legge di Stabilità del 2014. Nel dettaglio, con il primo è stato deciso che il Tfr deve essere pagato: entro 105 giorni se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso; dopo 2 anni se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione. La Legge di Stabilità del 2014, ha aggiunto che il Tfr debba essere pagato: dopo 1 anno se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età. Scaduti questi termini, inoltre, l'Inps ha tempo altri 3 mesi per poter procedere al pagamento della Tfr.

Inoltre scaduti questi termini si riceve solamente una parte di liquidazione.

Il Tfr, infatti, viene pagato in un'unica soluzione quando l'importo non supera i 50mila euro; in caso contrario l'erogazione avviene in due (se importo è compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tre tranche annuali.

Processo tributario: solo il sindaco può rappresentare il Comune

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il Comune nel processo tributario, come ricorrente o parte resistente. Lo ha deciso la Va sezione della Cassazione civile con la sentenza 27579 dello scorso 30 ottobre.

Pertanto, **i dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un'espressa previsione contenuta nello statuto comunale** o, in alternativa, nel regolamento dell'ente, ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare.

È questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi in cui lo statuto o, nei limiti predetti, il regolamento affidi la rappresentanza del Comune a stare in giudizio al dirigente dell'Ufficio legale, quest'ultimo, qualora abbia i requisiti, "*può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico a un professionista legale interno o del libero foro(salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione*".

UILFPL SALERNO

Il Notiziario DELLA POLIZIA LOCALE

All'interno

pagina 15
- Nuovo Codice della strada: bici anche contromano, niente fumo in auto. Regole per monopattini e skate
- Incidenti stradali, quale prescrizione per il risarcimento?

pagina 16-17
Regolamento delle prestazioni del personale della polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale

pagina 18
Passo carrabile: quali le condizioni per il diniego alla richiesta di autorizzazione

pagina 19
Occupazione abusiva di immobili, facciamo il punto

pagina 20
- Autovelox: la Cassazione torna su obbligo preavviso e taratura
- Decurtazione dei punti dalla patente, i 30 giorni sono perentori?

Cassazione: multa illegittima se il vigile non è in servizio

Un vigile che non è in servizio non può fare una multa e il verbale elevato in queste circostanze è illegittimo.
La Cassazione, con la sentenza 2748 del 30 gennaio 2019, ha così riconosciuto le ragioni di un cittadino che aveva impugnato un verbale redatto dal comandante dei vigili che al momento dell'accertamento era fuori servizio.
In particolare viene richiamata la sentenza della Cassazione penale n. 35099/2015, con la quale è stato dichiarato nullo l'arresto eseguito dalla polizia municipale al di fuori della propria giurisdizione territoriale.
Citando proprio la decisione del 2015, la Cassazione ha specificato che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (ossia «quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza eccetera) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
I vigili possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in servizio.

Nuovo Codice della strada: bici anche contromano, niente fumo in auto. Regole per monopattini e skate

Il nuovo codice della strada in discussione in Commissione Trasporti alla Camera prevede per le biciclette uno spazio ad hoc, «una striscia di arresto avanzata».
I comuni dovranno cioè indicare una doppia linea (una anche per le bici) davanti ai semafori e agli stop.
È in arrivo una rivoluzione anche per le due ruote. Al momento in Commissione sono in corso le audizioni, il testo di legge della maggioranza non è blindato.
Prevede parcheggi «rosa» per le donne in gravidanza, lo stop al fumo e all'utilizzo dei telefonini alla guida, l'aumento delle sanzioni per i trasgressori e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie (elevato a 150 km/h) ma ci sono cambiamenti in vista anche per i ciclisti: nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km/h potranno andare contromano, «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico».
La misura è già stata sperimentata in diversi Paesi (Belgio, Regno Unito, Olanda, solo per citarne qualcuno) e secondo gli studi dei ricercatori non comporta un aumento dei rischi per incidenti stradali. In

ogni modo Lega e M5s prevedono che sia il sindaco a dover emanare un'ordinanza e che la possibilità di «circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli» sia segnalata da un pannello. I ciclisti inoltre avranno la possibilità di circolare nelle corsie ora riservate solo ai taxi e agli autobus e di parcheggiare in aree adibite dal comune altrimenti sui marciapiedi e all'interno delle zone pedonali. Diversi emendamenti presentati in Commissione prevedono inoltre l'obbligatorietà dell'utilizzo del casco e incentivi per l'acquisto.
Mentre per quanto riguarda i motociclisti la maggioranza si sta confrontando sull'eventualità di inserire l'obbligo di dotarsi di un abbigliamento «tecnico» di sicurezza. Le moto elettriche potranno circolare anche in autostrada. Con il disegno di legge M5s-Lega gli skate, i monopattini e gli hoverboard entrano a far parte per la prima volta del codice della strada: ma il dibattito è in corso, e non è stato deciso se potranno circolare solo nelle piste ciclabili.

Incidenti stradali, quale prescrizione per il risarcimento?

La III sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 31003 del 30 novembre 2018, ha ribadito che il tempo massimo per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale è di due anni.
Gli Ermellini evidenziano che il concetto di "incidente stradale" comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. In definitiva, la Corte ribadisce che il tempo massimo, per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale, è di due anni ogni qualvolta i danni sono conseguiti alla circolazione stradale di un veicolo e, quindi, in particolare, non soltanto nel caso di scontro tra due o più veicoli in movimento, ma anche nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione. E ciò a prescindere che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell'art. 2947 comma secondo c. c. è quella di garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta.

Regolamento delle prestazioni del personale della polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale

L'Anci ricorda che i costi aggiuntivi che i Comuni devono sostenere per garantire la presenza di vigili alle manifestazioni di privati sono a carico dei soggetti organizzatori. Gli oneri devono essere quantificati sulla base delle tariffe di lavoro ordinario o straordinario, a seconda dell' impegno richiesto. A tal proposito ha pubblicato un proprio lavoro volto a facilitare l'applicazione della norma introdotta dall'articolo 22 del Dl 50/2017.

Nello specifico le amministrazioni municipali hanno il compito di provvedere preventivamente a disciplinare l'ambito di applicazione, i casi di esenzione o riduzione del corrispettivo, le modalità di quantificazione degli oneri, le regole procedurali.

Sinteticamente si riportano gli elementi che l'Anci ritiene vadano riportati nel regolamento da adottarsi pena il diniego di dette manifestazioni private o in caso contrario la realizzazione di un possibile danno erariale da parte di chi autorizza il servizio.

Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico nonché quelle organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

Si ritiene escluse dal regolamento le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità: a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.); b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto); c) di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali); d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione.

Gli eventi dovranno richiedere l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze: a) previsione di afflussi di persone superiore a un certo numero ; b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta; c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture; d) necessità di individuare di corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso.

Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di polizia locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia locale .

Gli eventi richiedono, in funzione della organizzazione del servizio **una preventiva programmazione, preferibilmente annuale**.

L'ente dovrà fornire adeguata informazione e pubblicità al Regolamento con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.

Di norma dovrà individuarsi il **periodo preciso entro cui dovrà essere effettuata la programmazione,** mentre le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni saranno effettuate con le medesime modalità.

A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) dovrà allegarsi richiesta di destinazione del personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di legge.

Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia. Il Comando di Polizia locale, in entrambi i casi: a) individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento; b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio; c) quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento ai fini della costituzione di specifica garanzia; (*continua a pag. 17*)

(continua da pag. 16)
d) rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.
Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista da un apposito modello, deve essere specificato: a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento; b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine); c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA; d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale; e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento; f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari; g) impegno a costituire le garanzie economiche richieste dall'ente;
Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia locale sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente .
A seguito delle valutazioni comunicate dal Comando di Polizia locale circa i servizi da effettuare e il personale da destinarvi, il soggetto versa un acconto nella misura definita dal Comando .
Il richiedente si impegna ad integrare, in qualunque momento, a richiesta del Comando di Polizia locale, l'acconto qualora insufficiente in relazione ai compiti da svolgere.
Al termine dell'evento, il Comando di Polizia locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente.
La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro un termine stabilito.
In caso di mancato pagamento l'ente si rivale per l'eventuale differenza **a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso**.

Tufino, bici elettriche per la polizia locale: i vigili diventano «green»

Una nuova auto e sopratutto due bici elettriche. Sono le nuove dotazioni per la polizia locale del Comune di Tufino grazie a un nuovo finanziamento dalla Regione Campania. La somma di 24.500 euro consentirà l'acquisto di una Panda 4x4 e soprattutto di due bici a pedalata assistita. "L'auto consentirà di migliorare la sicurezza urbana, mentre le due biciclette con pedalata assistita consentiranno lo svolgimento di alcune attività dei vigili (notifiche,accertamenti anagrafici) nel rispetto dell'ambiente oltre che con una sensibile riduzione dei costi di gestione del servizio" dice il maggiore Rita Bonagura, comandante dei vigili di Tufino. Per il sindaco Carlo Ferone: "Abbiamo voluto dare un segno concreto di quanto la nostra amministrazione tenga all'ambiente dotando la polizia municipale di due biciclette a pedalata assistita che consentiranno ai nostri vigili di svolgere il servizio in modo green".

Passo carrabile: quali le condizioni per il diniego alla richiesta di autorizzazione

Non vi è un vero e proprio diritto all'apertura del passo carrabile, ma, semmai, un interesse legittimo del proprietario dell'area idonea allo stazionamento dei veicoli. Il diniego può anche essere motivato in base alla presenza di interessi legittimi più rilevanti o di interessi pubblici. Infatti, l'articolo 27 del C.d.s. dispone che detti provvedimenti, in ogni caso, sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e anche senza che vi sia contrasto con il pubblico interesse o la tutela della sicurezza stradale. Quindi deve essere semplicemente valutato l'interesse pubblico e raffrontato con quello del privato, considerando la prevalenza del primo rispetto al secondo; a seguito dell'istruttoria che dovrà essere adeguatamente documentata e motivata. Si potrà negare il rilascio del titolo all'apertura del passo carrabile, motivandolo con l'esito dell'istruttoria alla quale si rinvierà e dando atto così dell'interesse pubblico. Certo è che poi in condizioni analoghe si dovrà seguire il medesimo orientamento, ovvero esprimere una diversa valutazione in relazione alla situazione concreta, cosa certo non semplice. Si ritiene che il diniego per la necessità di cancellare due stalli di sosta debba essere motivato da situazioni molto particolari e che, comunque, rappresenti una rara eccezione nel panorama generale, ma, certo, non può essere escluso in assoluto.
Questo perché di fatto qualsiasi passo carrabile determina un divieto di sosta a favore di un interesse legittimo di natura privata e, per questo, appunto, deve essere corrisposta una tassa, a ristoro di tale compressione dell'interesse pubblico e ciò a prescindere dal fatto che vi siano stalli disegnati oppure che la sosta sia normalmente consentita. In tal senso, negare l'autorizzazione per assicurare la possibilità di sostare appare in evidente contraddizione, seppure in astratto sia possibile ipotizzare un diniego per consentire la sosta in particolarissime situazioni dove prevale un rilevante interesse pubblico che non sia certo solo limitato alla necessità di garantire la sosta in termini generali (ad esempio, si pensi a una via dove ci sia lo spazio per la sosta solo per un veicolo e in tale spazio vi sia la necessità di consentire la sosta a un disabile con impedita capacità di deambulazione, cui riservare il posto).

Capri: controlli sulle residenze di comodo

Nel mirino i vantaggi di cui godono i vacanzieri residenti sull'isola

La posizione di circa 2000 residenti a Capri e Anacapri è al vaglio delle forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Nel mirino degli investigatori le abitazioni dei vacanzieri che risultano residenti nei due comuni isolani.
Sono circa duemila le residenze rilasciate dagli uffici municipali nel corso degli anni oggi al vaglio degli investigatori che intendono verificarne la regolarità visto che appartamenti e ville di proprietà sono quasi sempre vuoti tranne che nei mesi estivi.
Essere residenti a Capri comporta una serie di vantaggi, dall'esenzione dell'Imu alle agevolazioni per la Tari, allo sconto su aliscafi e trasporti fino a poter sbarcare e circolare con l'auto nelle strade dell'isola, cosa che è vietata ai non residenti.

Occupazione abusiva di immobili, facciamo il punto

In base al recente Decreto sicurezza tocca al Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il compito di emanare, acquisito il parere del CO.S.P. direttive per la prevenzione del problema

L'articolo 633 del codice penale prevede che: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.".
La risposta più efficace per contrastare situazioni di nuova occupazione consiste in un'attenta vigilanza dei territori e degli immobili non utilizzati che prevenga qualsiasi fenomeno di illegalità e, soprattutto, che intervenga nell'immediatezza ad evitare che si consolidino situazioni di fatto poi difficili da rimuovere.
In base al recente Decreto sicurezza (D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018), al Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, spetta il compito di emanare, acquisito il parere del CO.S.P. direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
In relazione alla fase esecutiva di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente, allorché sia richiesto l'intervento della forza pubblica dovuto al pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto:
-deve essere informato dall'autorità o dall'organo esecutore;
-convoca il CO.S.P. estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione, per emanare direttive in merito al concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento;
-comunica, tempestivamente, l'intervenuta esecuzione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio;
-istituisce, sentito il COSP, una cabina di regia che dispone di 90 giorni di tempo per definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non siano in grado di reperire una diversa sistemazione alloggiativa;
-riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia e indica i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che ne rendano necessario il differimento.
Conseguentemente, l'autorità giudiziaria competente adotta i provvedimenti necessari:
-l'eventuale differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può essere superiore a 1 anno;
-liquida al proprietario, o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile, un'indennità per il mancato godimento del bene
Nel caso in cui sia richiesto l'ausilio della forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblici, il prefetto convoca il COSP per la predisposizione del programma degli interventi approntato secondo criteri di priorità:
✓ situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati;
✓ possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica;
✓ diritti dei soggetti proprietari degli immobili;
✓ livelli assistenziali da garantire agli aventi diritto dagli enti territoriali.
Tale programma deve essere comunicato all'autorità giudiziaria e ai proprietari.

Autovelox: la Cassazione torna su obbligo preavviso e taratura

È onere della pubblica amministrazione, in mancanza di attestazione contenuta nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di preavviso

Affinché sia valida la multa per eccesso di velocità, accertata tramite autovelox, è necessario che la presenza del dispositivo sia stata preventivamente segnalata. Lo ha ribadito la Cassazione (II sezione civile) con l'ordinanza 1661/2019.

È onere della pubblica amministrazione, in mancanza di attestazione contenuta nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di preavviso. Inoltre, tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte periodicamente a verifiche di funzionalità e taratura.

In caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice dovrà accertare se le suddette verifiche siano state o meno predisposte. La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).

Ha errato, dunque, la sentenza impugnata a ritenere che spetta all'opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.

Errata anche la conclusione sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.

Gli Ermellini rammentano che, ex art. 4 della L. n. 168/2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

La cogenza di tale previsione è desumibile anche dall'innesto successivo del comma 6-bis nel testo dell'art. 142 del C.d.S., ad opera dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007.

In definitiva, la validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità, accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.

Tale necessità, tuttavia, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza (Cass. n. 680 del 2011).

Decurtazione dei punti dalla patente, i 30 giorni sono perentori?

Il termine di 30 giorni dalla definizione del verbale è stabilito dall'articolo 126 bis. Si tratta tuttavia di un termine ordinatorio, per cui il suo superamento non determina alcuna nullità. La giurisprudenza, alla fine, si è prevalentemente attestata sul fatto dell'irrilevanza del ritardo. Pertanto, anche se sono stati superati i trenta giorni previsti dalla norma, la comunicazione va sempre effettuata una volta che l'organo di polizia sia venuto a conoscenza della definizione del verbale, anche se in ritardo. Ovviamente, inutile sottolineare che comunque si tratta di un termine di legge e che pertanto deve essere rispettato comunque, potendone discendere responsabilità a vario titolo.

La Circolare Ministero dell'interno 14/9/2004 prot. 300/A/1/33792/109/16/1 evidenzia che il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale.

Tale termine ha carattere ordinatorio. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.<

Il Notiziario dell'Ente Locale

newsletter della UilFpl di Salerno

Responsabile
DONATO SALVATO
Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in
via L. Petrone, 33
84127 Salerno
tel: 089/405058
fax: 089/405157

web: www.uilfplsalerno.it
mail: salerno@uilfpl.it
pec: salerno@pec.uilfpl.it
C.F. 95076050657

Edizione del 28 febbraio 2019

Progetto grafico
e consulenza giornalistica
Gigi Di Mauro